

di Niccolò Figundio

Vento di patrimoniale

Tra dibattito politico e realtà fiscale: come Italia e Svizzera tassano la ricchezza

Di recente, il tema dell'imposizione patrimoniale è tornato di attualità nel dibattito politico italiano. La questione suscita reazioni contrapposte e spacca l'opinione pubblica: da un lato, vi è chi la considera uno strumento di redistribuzione della ricchezza; dall'altro, chi la giudica un aggravio incompatibile con la crescita economica, quando non addirittura avente finalità espropriative. Aldilà di qualunque giudizio di merito, va osservato che nell'ordinamento italiano esistono già forme di imposizione patrimoniale.

Infatti, sebbene l'Italia non conosca un'imposta generale sul patrimonio analoga a quella esistente in Svizzera, esiste una pluralità di tributi che colpiscono specifiche categorie di elementi patrimoniali. Anche rispetto al dibattito attualmente in corso, appare quindi utile un breve confronto tra i modelli adottati nei due Stati.

Il variegato panorama italiano

L'ordinamento italiano non ha sino a conosciuto un tributo generale sul



il tema dell'imposizione patrimoniale è tornato di attualità nel dibattito politico italiano. La questione suscita reazioni contrapposte: da un lato, vi è chi la considera uno strumento di redistribuzione della ricchezza; dall'altro, chi la giudica un aggravio incompatibile con la crescita economica, quando non addirittura avente finalità espropriative

patrimonio assimilabile all'imposta svizzera sulla sostanza. Storicamente, il sistema fiscale italiano ha privilegiato il reddito quale principale indice di capacità contributiva, relegando la tassazione del patrimonio

a una serie di interventi settoriali adottati spesso in vista di contingenti esigenze di finanza pubblica. In considerazione del ruolo preminente degli asset immobiliari nel contesto italiano, non stupisce che



Aldilà di qualunque giudizio di merito, va osservato che nell'ordinamento italiano esistono già forme di imposizione patrimoniale. Per esempio l'IMU (Imposta Municipale Unica)

tale ambito sia stato uno di quelli principalmente interessati dagli interventi del legislatore fiscale, rispetto all'introduzione di tributi di natura patrimoniale. Già negli anni Settanta, infatti, fu introdotta l'INVIM (Imposta sull'incremento di valore degli immobili), cui seguirono nei primi anni Novanta l'Imposta Straordinaria Immobiliare (ISI) e, successivamente, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Quest'ultima è poi stata sostituita dall'IMU (Imposta Municipale Unica), in vigore dal 2012.

A queste forme di imposizione dei cespiti immobiliari si sono nel tempo affiancati ulteriori prelievi sulla ricchezza. Tra questi, anzitutto, l'imposta di bollo sui prodotti finanziari, prelevata sul valore degli strumenti detenuti presso intermediari finanziari italiani; poi, l'IVIE e l'IVAFE, che colpiscono rispettivamente gli immobili e i prodotti finanziari detenuti all'estero da soggetti residenti

in Italia. Ancor più recente è l'imposta sul valore delle cripto-attività (c.d. IVACA). Presupposto comune di questi tributi è la mera titolarità di determinati beni, indipendentemente dalla produzione di un reddito o da qualunque genere di utilizzo degli stessi.

In breve, quello italiano è attualmente un sistema nel quale il patrimonio è tassato mediante una pluralità di istituti eterogenei, rispetto ai quali restano comunque estranee numerose categorie di beni (quali, ad esempio, contanti e collezioni).

Le imposte patrimoniali in Svizzera

L'approccio svizzero rispetto alla tassazione del patrimonio è profondamente diverso. In generale, l'imposta sulla sostanza costituisce tradizionalmente uno degli elementi strutturali del sistema tributario elvetico e rappresenta una fonte significativa di gettito. Tuttavia, bisogna

osservare che la Confederazione non preleva alcuna imposta sulla sostanza delle persone fisiche sin dal 1959. Tale genere di imposizione è infatti lasciato ai livelli cantonale e comunale.

Per le persone fisiche, l'imposta sulla sostanza colpisce la sostanza netta del contribuente, determinata come differenza tra l'insieme degli attivi e le passività deducibili. Rientrano nella base imponibile, in linea di principio, disponibilità liquide, titoli, partecipazioni societarie, immobili, crediti e altri beni suscettibili di valutazione economica (es. beni mobili di valore e collezioni).

Per quanto concerne le persone giuridiche, l'imposta sul capitale colpisce invece il capitale proprio delle società, generalmente determinato sulla base del capitale sociale, delle riserve palesi e di determinate riserve occulte. Anche in questo caso il patrimonio assume rilevanza autonoma rispetto al reddito prodotto dall'impresa, che è invece colpito dalle imposte sull'utile.

Nel sistema svizzero, in conclusione, il patrimonio è considerato una manifestazione autonoma di capacità contributiva. Ciò, sulla considerazione che esso rappresenta non soltanto una fonte potenziale di reddito, ma anche, tra l'altro, un indice di stabilità economica. In questa prospettiva, l'imposta sulla sostanza non ha carattere straordinario o eccezionale, bensì costituisce una componente ordinaria e permanente del sistema fiscale.

Le peculiarità del modello elvetico

La perdurante esistenza di un'imposta patrimoniale generale in Svizze-



Il confronto tra gli ordinamenti italiano e svizzero evidenzia due approcci divergenti rispetto al tema dell'imposizione patrimoniale

ra può apparire sorprendente, anche considerando che numerosi Stati hanno abbandonato forme analoghe di imposizione, ritenendole scarsamente efficienti sotto il profilo economico e difficili da amministrare. L'esperienza svizzera è tuttavia peculiare. In primo luogo, come si notava, l'imposta sulla sostanza costituisce da lungo tempo una componente stabile del sistema tributario. In secondo luogo, essa si inserisce in un quadro caratterizzato da una notevole concorrenza fiscale tra Cantoni, nonché tra Comuni. In questo contesto, l'autonomia cantonale nella determinazione di aliquote e franchigie costituisce un elemento importante sia per la politica fiscale dei singoli Cantoni, che per la pianificazione fiscale dei contribuenti. Ciò comporta, dal punto di vista pratico, che il carico fiscale effettivo possa differire notevolmente in base al luogo di domicilio del contribuente o alla sede della persona giuridica.

Naturalmente, anche in Svizzera l'imposta patrimoniale può prestarsi a riflessioni critiche. Ad esempio, con riferimento all'impatto che tale tributo può avere in particolari fattispecie: si pensi, ad esempio, al caso dei detentori di partecipazioni societarie non facilmente liquidabili oppure infruttifere. Ciononostante, il consenso pubblico attorno all'istituto rimane tuttora solido.

Due approcci diversi per tassare la ricchezza

Il confronto tra i due ordinamenti evidenzia due approcci divergenti rispetto al tema dell'imposizione patrimoniale.

La Svizzera adotta un modello organico, fondato su un'imposta generale che trova applicazione tanto nei confronti delle persone fisiche quanto delle persone giuridiche. La tassazione patrimoniale costituisce una componente stabile del sistema

fiscale ed è complementare all'imposizione sul reddito.

L'Italia, al contrario, ha sviluppato una tassazione del patrimonio assai frammentata, affidata a una pluralità di imposte che colpiscono singoli beni o categorie di beni, senza un disegno organico.

In conclusione, e tornando all'attualità, pare che la domanda se l'Italia debba introdurre una "patrimoniale" sia alquanto fuorviante. Infatti, diversamente da quanto spesso si percepisce nel dibattito pubblico, il tema non concerne l'introduzione di forme di imposizione del patrimonio, che già esistono. Ma riguarda, invece, l'eventuale adozione di un approccio generale e sistematico quale quello elvetico, con una possibile estensione della base imponibile – rispetto ai tributi esistenti – e, con essa, del gettito.

In sintesi, invece che sull'opportunità di tassare o meno la ricchezza, il dibattito dovrebbe quindi più utilmente concentrarsi sulle modalità in cui farlo e sul modello da adottare.